
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO (legge n. 68/1999)

Il collocamento obbligatorio è un sistema di tutele che mira all'inserimento attivo dei disabili e altri soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge all'interno del tessuto produttivo del Paese. L'istituto prevede l'obbligo di assunzione per questi soggetti da parte di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con più di 15 dipendenti (1 lavoratore per le aziende da 15 a 35 dipendenti; 2 per quelle da 36 a 50; il 7% del totale per quelle con più di 50 dipendenti). In seguito alle modifiche introdotte dalla legge di riforma Fornero, rientrano nel computo tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione (quindi anche quelli assunti con contratti a tempo determinato, purché superiore a 9 mesi).

Le disposizioni relative al collocamento obbligatorio si applicano:

- agli invalidi civili in età lavorativa, per i quali sia stata accertata dalle commissioni mediche una riduzione della capacità lavorativa superiore al 46%;
- ai ciechi civili affetti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
- ai sordi, dalla nascita o divenuti tali prima dell'apprendimento della lingua parlata;
- agli invalidi del lavoro con un'invalidità (accertata dall'Inail) superiore al 33%;
- agli invalidi per servizio, invalidi di guerra e invalidi civili di guerra, per i quali sia stata riconosciuta una delle otto minorazioni previste dalla normativa in materia di pensioni di guerra.

Per l'accesso al collocamento non è previsto alcun limite di età (in precedenza fissato a 55 anni), salvo naturalmente quello stabilito per la cessazione dell'attività lavorativa.

Per accedere al collocamento mirato è necessaria una percentuale di **invalidità superiore al 45%** e una certificazione che attesti le capacità residue al lavoro. Tale certificazione viene rilasciata dagli appositi comitati tecnici istituiti presso i Centri per l'impiego, organi provinciali che si occupano dell'iscrizione dei lavoratori disabili negli appositi elenchi, rilasciano le autorizzazioni e provvedono a far convergere domanda e offerta di lavoro.

Le aziende tenute ad adempiere all'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, devono presentare richiesta presso i Centri per l'impiego.

Per i cittadini, la procedura è la stessa prevista per l'accertamento dell'invalidità civile: occorre farsi rilasciare un certificato medico rilasciato dal proprio medico curante, presentare la domanda telematica all'Inps a sottoporsi alla visita da parte della Commissione medica integrata Asl/Inps.

La domanda per il collocamento mirato può essere presentata unitamente a quella per lo stato d'invalidità civile, cecità e sordità civile, selezionando le relative caselle sul modello di domanda.

Nel caso in cui il richiedente è già stato riconosciuto invalido civile oltre il 45% o cieco civile o sordo, la domanda deve essere compilata sull'apposito modello per il quale non è previsto l'abbinamento con il certificato medico telematico.

Il cittadino dovrà presentare copia di tale verbale all'atto della visita.

ASSISTENZA SANITARIA

Sono esentati dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario nazionale:

- gli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
- gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
- gli invalidi civili ultrasessantacinquenni con una percentuale di menomazione (attribuita, ai soli fini dell'assistenza sanitaria, dalla commissione medica) superiore a due terzi (66,6%). I soggetti con percentuale di menomazione compresa tra un terzo e due terzi (tra il 33,3% e il 66,6%) viene riconosciuta l'assistenza protesica gratuita. Per percentuali inferiori l'esenzione è limitata alle prestazioni collegate alla patologia invalidante;
- i ciechi civili totali o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- i sordi, dalla nascita o divenuti tali prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Sono inoltre esonerati:

- gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta;
- gli invalidi del lavoro, con riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
- gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta.